

Segreteria Generale
Roma, 18/10/2023

Agli Affiliati e Tesserati
della Federazione Italiana Nuoto

e, p.c.,

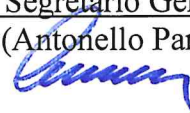
Ai Settori Federali
Ai Comitati Territoriali FIN
Agli Organi di Giustizia Federale

OGGETTO: parere Commissione Federale di Garanzia n. 4/2023 su vincolo di giustizia

Si notifica per opportuna conoscenza il parere in oggetto richiesto dalla Procura Federale concernente l'istituto della vincolo di giustizia (clausola compromissoria) di cui all'art. 29 dello Statuto Federale.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Antonello Panza)



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Parere n. 4/2023 del 12 ottobre 2023

In relazione al quesito formulato dall'Ufficio del Procuratore Federale datato 27 settembre 2023 concernente l'istituto della clausola compromissoria, *rectius* "*Vincolo di giustizia*" di cui all'art. 29 dello Statuto Federale, la Commissione Federale di Garanzia esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 27, punto 20, lett. d) dello Statuto della FIN.

In particolare, il Procuratore Federale, dopo aver richiamato l'art. 29 dello Statuto Federale relativo al "*Vincolo di giustizia*", in particolare, il comma 2 che sancisce l'obbligo per gli "*affiliati e tesserati di adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 18 ottobre 2003, n. 280*", ed aver ritenuto che nella citata norma non vi è alcun riferimento alla tutela dei diritti lesi degli affiliati e tesserati, naturalmente nei casi originati dall'attività sportiva o associativa, configuranti ipotesi di reato (tutela proponibile dinanzi al giudice ordinario anche con atto ad impulso della parte offesa come la "*querela*" ex artt. 120 e segg. c.p.p.), ha chiesto alla Commissione Federale di Garanzia se l'art. 29 dello Statuto Federale coordinato con l'art. 2 della legge 280/2003 ivi richiamato ricomprenda nel vincolo della clausola compromissoria anche l'ipotesi di proposizione da parte degli affiliati e tesserati nei confronti di altri affiliati

e tesserati della “querela” dinanzi al giudice ordinario per la tutela penale dei loro diritti per questioni che riguardino l’ambito sportivo o associativo.

Per rispondere al quesito formulato riteniamo opportuno premettere che l’art. 2 (autonomia dell’ordinamento sportivo) del Decreto Legge 20 agosto 2003, convertito con modificazione dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280 riserva espressamente all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

“a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”

Conseguentemente, nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

Nel quadro normativo finora esposto appare evidente, ad avviso della Commissione, che gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo hanno un ambito di giurisdizione che non può estendersi oltre i limiti espressamente indicati ed elencati nel predetto art. 2 della legge n. 280/2003.

Invero, come è noto, il processo penale non tutela alcuna situazione *soggettiva* (diritti o interessi legittimi), ma ha per scopo solo quello dell'accertamento di una situazione *oggettiva*, cioè un *fatto* che la legge qualifica espressamente come *reato*.

Oggetto della tutela penale sono i beni della esistenza (vita, sanità, libertà, onore, patrimonio, ecc.), e l'interesse umano a detti beni. In buona sostanza, si viene a configurare una forma di coincidenza fra i beni e gli interessi propri della persona offesa dal reato, e il bene e l'interesse dello Stato (esistenza e conservazione dello Stato); per tale coincidenza la tutela penale del bene è, al tempo stesso, tutela giuridica dei beni e degli interessi dei singoli offesi.

Il diritto penale tutela beni e interessi individuali e collettivi (soggetto passivo del reato può essere una persona fisica, una persona giuridica privata o pubblica, una collettività d'individui giuridicamente non personificata; es.: la famiglia, la società o il pubblico, la comunità internazionale), beni e interessi semplici (non ancora giuridici: fatti che sono reati, ma non "torti" giuridici di diritto pubblico e privato) e beni e interessi che già sono giuridici, ossia protetti da altre norme giuridiche (fatti che sono ad un tempo reati e fatti illeciti di diritto pubblico o privato; es.: delitti e quasi-delitti); diritti soggettivi privati o pubblici (beni e interessi subiettivamente protetti).

In altri termini, il diritto penale comprende la disciplina del reato, dei relativi procedimenti (siano essi promossi su querela di parte o d'ufficio) delle pene e delle misure di sicurezza, come rappresentato dal complesso delle norme giuridiche regolate nel Codice penale e nelle leggi speciali e si

differenzia quindi dalle altre forme di tutela giurisdizionale e soprattutto dalla giurisdizione esclusiva dell'ordinamento sportivo.

D'altronde, proprio con riferimento ai rapporti tra le tutele rispettivamente assicurate dal diritto sportivo e dal diritto penale costituisce un principio giurisprudenziale già affermato (v. da Cass. 19.09.2015 n. 36350) la distinzione tra illecito disciplinare di competenza della giustizia sportiva ed illecito penale proprio della giurisdizione statale.

La Corte di legittimità ha escluso che potesse essere attribuita la natura di sanzione penale ad una misura afflittiva irrogata per illecito disciplinare.

Conseguentemente, non può configurarsi un eventuale doppio giudizio sulla medesima vicenda, essendo la sanzione sportiva irrogata da un organismo al quale la normativa statale, dettata con la legge n. 280/2003, garantisce la piena autonomia nel riconoscere l'ordinamento sportivo ed il suo conseguente potere disciplinare, con caratteristiche, sul piano giuridico ed ordinamentale, ben distinte rispetto ai presupposti ed alla disciplina specifica della giurisdizione statale penale.

Aggiungasi che sul tema si è anche pronunciato il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, decisione della Sez. I, 24 giugno 2020 n. 26, con la quale si è affermato che il vincolo di giustizia (sportiva) incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e quindi l'esercizio del diritto di querela non può essere limitato né subordinato ad alcuna autorizzazione da parte degli Organi federali, poiché la materia penale esula dalla "giurisdizione" sportiva, non essendo quest'ultima in grado di garantire i diritti del soggetto leso nel caso di reati, l'accertamento dei quali necessita dell'intervento esclusivo del giudice statale.

Pertanto, la Commissione ai sensi dell'art. 27 punto 20 lett. d) dello Statuto della FIN ritiene che, ai sensi di combinato disposto dell'art. 29 dello Statuto federale e dell'art. 2 della legge 280/2003, non può ricomprendersi nel vincolo di giustizia sportiva anche in relazione ai rapporti tra affiliati e tesserati la "querela" dinanzi al Giudice ordinario per la tutela penale dei loro diritti per questioni che riguardino l'ambito sportivo o associativo.

F.to

Presidente Avv. Antonio D'Alessio

Firmato digitalmente da: D'ALESSIO ANTONIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 17/10/2023 14:31:48

Componente Avv. Luca Roiate

Firmato digitalmente da: Luca
Roiate
Data: 17/10/2023 16:20:19

Componente Avv. Fabrizio Zerboni

Firmato digitalmente da: ZERBONI FABRIZIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 17/10/2023 17:08:30